

## **DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA: servizi prestati all'estero dai cittadini italiani è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale**

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. III – del 12.02.2020, n. 1406

**Gianpaolo Leonetti**, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un'azienda sanitaria laziale ha esperito le procedure di legge al fine di affidare un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa eventualmente rinnovabile. A tale procedura hanno partecipato tre candidati e, a seguito della valutazione operata dall'apposita commissione, il direttore generale ha conferito l'incarico al candidato collocato al primo posto della graduatoria, stipulando il relativo contratto di lavoro a termini del ccnl.

Uno dei candidati si è però rivolto al Tar Lazio, lamentando che tra i titoli del vincitore sono stati illegittimamente valutati i servizi svolti non previsti dal decreto di equiparazione alla normativa italiana degli incarichi svolti all'estero.

Il direttore generale della Asl ha ritenuto pertanto di disporre la riapertura della procedura al fine di effettuare una nuova valutazione dei titoli.

La commissione di valutazione dei titoli, riunitasi nuovamente, riconoscendo che i periodi di servizio prestati all'estero non potevano essere riconosciuti in mancanza della certificazione di equipollenza, ha ridotto il punteggio inizialmente attribuito al concorrente vincitore che, conseguentemente, è stato escluso dalla terna dei candidati idonei.

Il direttore generale ha proceduto pertanto alla revoca dell'incarico conferitogli, affidato ad altro candidato.

Il concorrente escluso dalla selezione si è pertanto rivolto al Tribunale di Roma, chiedendo l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e di essere reintegrato nelle funzioni di direttore di struttura complessa e, per l'effetto, di condannare l'azienda alla corresponsione delle retribuzioni globali dalla data di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro sino alla data della reintegrazione, in subordine, sino alla scadenza naturale del contratto avente durata minima di anni cinque dal conferimento dell'incarico.

L'azienda sanitaria laziale si è opposta chiedendo nel merito il rigetto del ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.

Il Tribunale ha evidenziato che per i servizi prestati all'estero dai cittadini italiani è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e successive modificazioni e che le norme contrattuali (art. 13, comma 5, del CCNL 8.6.2000) prevedono quale condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure concorsuali o selettive che ne costituiscono il presupposto, fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. Ciò precisato il Tribunale, con sentenza del 12.2.2020 n. 1406, ha respinto il ricorso suindicato.